

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'

**NR. 56 DD. 28.06.2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** mese di **giugno** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
	X
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: L.P. 07/11/2005 n. 15**  
"Disposizioni in materia di politica provinciale della casa" Definizione delle condizioni per il riconoscimento della deroga di cui all'art. 33, comma 5 bis, lettera c) del regolamento di attuazione DPP 12.12.2011 n. 17-75/Leg. e s.m. e i..

- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal **28.06.2016**
- Esecutiva dal **09.07.2016**

Il Segretario generale  
**dott. Mario Andretta**

## IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO che

la Legge provinciale 07 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. disciplina in ordine agli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica;

con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012;

l'art. 3 della L.P. 15/2005 detta in ordine allo strumento denominato "contributo integrativo" disciplinato dal Capo 1 del Titolo IV del Regolamento di attuazione. Tale beneficio è finalizzato a contribuire al pagamento del canone di locazione di alloggio privato a favore di nuclei familiari con una condizione economica-patrimoniale insufficiente secondo i parametri fissati dalla normativa citata.

con il decreto del Presidente della Provincia n. 19-33/leg. di data 03 dicembre 2015 è stato introdotto il comma 5 bis dell'art. 33 del regolamento di attuazione, che prevede:

- il contributo integrativo è concesso per un periodo di dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione e può essere rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi previa nuova domanda del nucleo familiare in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge.

- coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiare per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica, tra gli altri, ai nuclei familiari nei quali è presente:
  - a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età;
  - b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;
  - c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio;

VISTA la nota informativa dd. 21.12.2015 del Servizio Autonomie Locali della Provincia ns. protocollo 10817/2016 che ai fini applicativi evidenzia che dopo la concessione del contributo all'affitto per 2 anni consecutivi, indipendentemente dai mesi corrisposti, è prevista l'interruzione di 1 anno per la presentazione della domanda, e che si considerano i contributi concessi a partire dall'anno 2015;

RITENUTO necessario stabilire quali siano gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per i quali sia riconosciuta la condizione di cui alla lettera c) del comma 5 bis dell'art. 33 del regolamento di attuazione;

- VISTA la proposta elaborata dal Servizio Tecnico nei seguenti termini:  
la condizione di "grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio" va riconosciuta in presenza di una delle seguenti condizioni:
- a) decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
  - b) separazione legale dal coniuge, o separazione dal convivente more uxorio, in presenza di figli minori nel nucleo richiedente;
  - c) accoglimento del coniuge, o del convivente more uxorio, residente anagraficamente nel nucleo richiedente, in struttura socio sanitaria dove è prevista una compartecipazione economica (retta);
  - d) nucleo interessato da provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela di soggetti minori;
  - e) nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza infra familiare, con riguardo ad uno o più componenti, attestato con provvedimento delle autorità competenti;
  - f) nucleo, avente un ICEF non superiore a 0,08, composto da un solo genitore con figli, di cui almeno un minore; non è ammessa la presenza nel nucleo di altri soggetti;
- Le condizioni di cui alle lettere a), b) devono essere intervenute successivamente al 30 novembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005. n. 15 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P. n. 17-75/Leg. di data 12/12/2011 e s.m. e i.;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'Ord.to dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 56 della L.R. 1/1993 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

## DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che la deroga di cui all'articolo 33, comma 5 bis, lett. c) del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005 e s.m. e i. può essere concessa in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - a) decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
  - b) separazione legale dal coniuge, o separazione dal convivente more uxorio, in presenza di figli minori nel nucleo richiedente;
  - c) accoglimento del coniuge, o del convivente more uxorio, residente anagraficamente nel nucleo richiedente, in struttura socio sanitaria dove è prevista una partecipazione economica (retta);
  - d) nucleo interessato da provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela di soggetti minori;
  - e) nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza infra familiare, con riguardo ad uno o più componenti, attestato con provvedimento delle autorità competenti;
  - f) nucleo, avente un ICEF non superiore a 0,08, composto da un solo genitore con figli, di cui almeno un minore; non è ammessa la presenza nel nucleo di altri soggetti.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) devono essere intervenute successivamente al 30 novembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

### PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e. s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 27.06.2016

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 28.06.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE DESIGNATO**

ing. Elisa Sardagna

**IL SEGRETARIO**

dott. Mario Andretta

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Zanon